



Oggetto: Comune di Piancastagnaio (SI) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, relativa alla conformazione del PIANO OPERATIVO.

Quarta Seduta – 07/02/2023

Il giorno 07/02/2023, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60a500c4f665d979da2321fe> i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. 0034135 del 20/1/2023.

- per la **Regione Toscana**, Arch. Luca Signorini P.O. del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente (delega del 06.02.2023 - **allegato n. 1**), e Arch. Ottavia Cardillo funzionario del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio.

- per **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** il funzionario Arch. Massimo Bucci (Delega Prot. 0472747 del 06/12/2022 allegata al presente verbale – **allegato n. 2**).

- per il **Comune di Piancastagnaio**: il Responsabile del Procedimento Laura Frosoni, il progettista Fabrizio Milesi.

Premessa

In data 20.12.2022 si è tenuta la prima seduta della Conferenza Paesaggistica, in data 19.01.2023 la seconda seduta ed in data 31.01.2023 la terza seduta.

La Regione con nota prot.0034135 del 20/1/2023 ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione alla terza e quarta seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per il 31/1/2023 ed il 07/2/2023.

La Conferenza procede all'esame dei contenuti del Piano Operativo e ricorda che ai fini del presente verbale si intendono ricomprese le premesse, l'istruttoria e gli esiti riportati nei verbali delle precedenti sedute del 20/12/2022, del 19/01/2023 e del 31/01/2023.

La Conferenza apre i lavori alle ore 9.20 .

La Conferenza procede pertanto all'esame delle previsioni di cui all' **ALLEGATO 1 - Schede normative e di indirizzo progettuale** del Piano Operativo .

NP 18 CAMPO CACIAIO

L'intervento è relativo alla realizzazione di parcheggi e di verde pubblico. L'intervento prevede l'ampliamento dei parcheggi già realizzati, in relazione alle potenzialità correlate all'attivazione dell'ascensore inclinato, attualmente in fase di completamento. Si prevede la contestuale realizzazione di percorsi pedonali e di spazi verdi minimamente attrezzati a corredo dell'area di sosta, nel rispetto del carattere a prevalente naturalità dell'area, con l'indirizzo generale della conservazione delle alberature esistenti.

L'area di intervento interessa un'area tutelata per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 (*foreste e boschi*), in riferimento al quale risulta opportuno richiamare le seguenti direttive e prescrizioni contenute nell'elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;

5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico;

8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;

9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.

12.3. Prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

In riferimento alla scheda di ambito n. 19 si individuano le seguenti direttive della disciplina d'uso legate all' Obiettivo 2 Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l'importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell'Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse del territorio amiatino:

2.2 - tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole;

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

Si ricorda che le trasformazioni del bosco, riconducibili a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n.39/2000 possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art.44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

In fase di adozione la Regione ha ritenuto necessario che nell'inserimento delle nuove volumetrie e delle attrezzature si tenga conto dell'elevato valore di panoramicità e dell'interrelazione visiva che si ha dall'area oggetto di intervento al fine di inserire correttamente la previsione nel contesto paesaggistico-territoriale di riferimento.

Dovrà inoltre essere limitata l'impermeabilizzazione del suolo.

L'A.C. in sede di controdeduzioni chiarisce che l'intervento non prevede la realizzazione di nuove volumetrie, prefigurando un intervento organico di sistemazione degli spazi scoperti finalizzato alla sostanziale conservazione delle aree costituite da vegetazione forestale.

In recepimento del contributo, l'A.C. ha proceduto ad integrare i contenuti della scheda nel modo seguente: *"Tutti gli interventi di trasformazione saranno indirizzati al contenimento dei livelli di impermeabilizzazione e delle alterazioni della morfologia dei suoli e, in generale, alla conservazione del carattere di prevalente naturalità dell'area, prevedendo soluzioni materiche, cromatiche e di arredo urbano tali da assicurare la massima integrazione con il contesto."*

La Soprintendenza evidenzia che per la realizzazione della pavimentazione del parcheggio dovranno essere usati materiali ecocompatibili e permeabili, integrati con il contesto paesaggistico.

L'A.C. aggiungerà nella scheda norma che la pavimentazione sarà in terra battuta, breccia o autobloccanti e non sarà cementata o asfaltata. Inoltre chiarirà che non sono previste recinzioni in quanto è già presente un muretto in pietra.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B, attinenti l'intervento.

NP 20 CAPOLUOGO – Ambito di riqualificazione via I Maggio (“Fornacione”)

Superficie Territoriale (ST) 4.100 mq

Destinazione d’uso: Spazi e attrezzature di interesse pubblico

Modalità di intervento: Intervento diretto di iniziativa pubblica

Si prevedono interventi di riqualificazione degli spazi scoperti finalizzati all’adeguamento e alla razionalizzazione della viabilità all’interno dell’insediamento, con realizzazione di aree di sosta e aree sistemate a verde.

La Conferenza rileva che l’area interessa parzialmente il vincolo boscato; l’A.C. conferma che effettuerà la ripermimetrazione del vincolo boscato su quest’areale nel prossimo tavolo tecnico.

NP 23 AREA VERDE VIA FONTE NATALI

L’intervento prevede interventi di sistemazione funzionali alla realizzazione di un parco urbano, comprensivo di un’area minimamente attrezzata destinata allo sgambettamento cani.

L’intervento è soggetto ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico.

L’area di intervento interessa un’area tutelata per legge di cui all’art.142. c.1, lett. g (*foreste e boschi*) del D.Lgs. 42/2004, in riferimento al quale risulta opportuno richiamare le seguenti direttive e prescrizioni contenute nell’elaborato 8B del PIT-PPR.

2.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;

5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico;

8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica;

9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.

12.3. Prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

In riferimento alla scheda di ambito n. 19 si individuano le seguenti direttive della disciplina d’uso legate all’ Obiettivo 2 Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l’importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell’Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse del territorio amiatino:

2.2 - tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole;

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

2.9 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali

individuare siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità.

In relazione al fatto che si tratta di un'area prevalentemente boscata la Regione, in sede di contributo all'adozione ha indicato che occorre limitare l'impermeabilizzazione del suolo e ricordato che, per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della LR forestale 39 del 2000 possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art.44) l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'A.C. chiarisce che l'intervento non prevede la realizzazione di nuove volumetrie, prefigurando un intervento organico di sistemazione degli spazi scoperti finalizzato alla sostanziale conservazione delle aree costituite da vegetazione forestale. In recepimento del contributo regionale, ha proceduto a integrare i contenuti della scheda nel modo seguente: *“Tutti gli interventi di trasformazione saranno indirizzati al contenimento dei livelli di impermeabilizzazione e delle alterazioni della morfologia dei suoli e, in generale, alla conservazione del carattere di prevalente naturalità dell'area, prevedendo soluzioni materiche, cromatiche e di arredo urbano tali da assicurare la massima integrazione con il contesto”*.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B, attinenti l'intervento.

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA NEL TERRITORIO URBANIZZATO (CR)

CR 4 SARAGIOLO

Nuova edificazione residenziale di completamento. Nell'area è ammessa la realizzazione di una nuova unità abitativa, con altezza massima non superiore a m 7,50, per un SE massima di mq 200, comprensiva del fabbricato esistente. Il nuovo edificio sarà realizzato in adiacenza al fabbricato esistente, sul quale sono ammessi interventi di adeguamento. E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive prevalentemente interrato, da realizzarsi entro la proiezione dell'edificio a terra, con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio. In alternativa, è ammessa la realizzazione fuori terra di tali volumetrie aggiuntive, per una SE massima di mq 60 e con altezza utile non superiore a m 2,40.

L'area risulta interessata dai vincoli di cui all'art.142. c.1, lett. c (*fiumi torrenti e corsi d'acqua*) e lettera g (*foreste e boschi*) del D.Lgs 42/2004

La Regione, in sede di contributo all'adozione, ha rilevato la mancanza di ogni riferimento alla presenza del vincolo di cui alla lettera g (*foreste e boschi*) del D.Lgs 42/2004, che invece interessa parzialmente l'area; occorre pertanto richiamare le specifiche direttive e prescrizioni contenute nell'elaborato 8B del PIT-PPR.

Si rileva che l'A.C. ha provveduto a integrare i contenuti della scheda e chiarisce che le aree vincolate sono coinvolte in maniera marginale; in particolare, gli interventi previsti non prefigurano direttamente l'interessamento delle aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. c, mentre le aree di cui alla lett. g dello stesso articolo coprono un'estensione pari a circa mq 200.

In merito al vincolo di cui all' art.142. c.1, lett. c, Codice *“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”* (non segnalato nella scheda allegata alle NTA):

Direttive

b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la presenza del corso d'acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;

c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo;

e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza;

h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;

n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali;

8.3. Prescrizioni

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

In merito al vincolo di cui all' art.142. c.1, lett. g, Codice *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*:

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B, attinenti l'intervento.

CR 7 VIALE FONTE NATALI

Nuova edificazione residenziale di completamento. Nell'area è ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale per un SE massima di mq 300, con altezza massima non superiore a m 7,50 misurata sul fronte a monte.

E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive, da realizzarsi prevalentemente interrato entro la proiezione dell'edificio a terra, con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio alla residenza.

L'area di intervento interessa un'area tutelata per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g (*foreste e boschi*) del D.Lgs. 42/2004, in riferimento al quale risulta opportuno richiamare le seguenti direttive e prescrizioni contenute nell'elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

In sede di adozione la Regione rilevava che non erano stati elencati i vincoli all'interno dei quali ricadeva la previsione ed evidenziava l'elevato valore di panoramicità e le interrelazioni visive che si hanno dall'area oggetto di intervento.

L'A.C. ha provveduto ad inserire il riferimento, alle aree tutelate per legge nella scheda, ed ha provveduto a integrare i contenuti in tal senso. Inoltre, in recepimento del contributo regionale, l'A.C. ha proceduto a integrare la scheda nel modo seguente: *"Il progetto, considerato l'elevato valore di panoramicità e le interrelazioni visive che si hanno dall'area, è corredato da elaborati utili a valutarne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-territoriale di riferimento, attraverso la definizione di soluzioni planivolumetriche coerenti e il ricorso a forme, materiali, finiture e sistemazioni degli spazi scoperti idonee a garantire un'adeguata mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali"*.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B, attinenti l'intervento.

La Conferenza ritiene inoltre necessario sia mantenuto il maggior numero di piante esistenti.

CR 10 VIA ROSSA

Ampliamento fabbricato residenziale esistente. Sono ammessi interventi di ampliamento del fabbricato esistente per una SE massima di mq 250 e altezza non superiore a quella del fabbricato esistente. E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive, per una SE massima di mq 60 e con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

Invariante III – TR 5, TR6, TR 7, area ricadente all'interno dell'edificato continuo al 2012

Invariante IV - 2 Morfotipo delle praterie e dei pascoli di media montagna.

L'area è ricompresa fra gli immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004, all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, *"Zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei Comuni Di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia"* di cui al D.M. 26/09/1959 - G.U. 243 del 1959 pertanto sono da considerare le indicazioni di cui al decreto di vincolo.

L'A.C. chiarisce che: "la previsione non prefigura potenziali incompatibilità con quanto indicato nella scheda di vincolo, Si tratta di un ampliamento di un fabbricato esistente, l'altezza prevista non supera quella del fabbricato esistente (3 piani), localizzato in un lotto all'interno di tessuti urbani di tipo puntiforme, e non risulta in relazione visiva con elementi di valore storico-culturale né risulta intercettare le visuali verso il Monte Amiata.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti espressi nelle direttive e prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui al D.M. 26/09/1959, attinenti l'intervento.

La Conferenza auspica che l'intervento contribuisca a migliorare la qualità generale dell'edificato e della sua area di pertinenza.

CR 15 VIALE ROMA

Ampliamento fabbricato residenziale esistente. Sono ammessi interventi di ampliamento, da realizzarsi in aderenza ai fabbricati esistenti senza incrementi dell'altezza massima, per una SE massima di mq 40 da destinare a funzioni abitative.

L'area è parzialmente interessata da un'area individuata come bene paesaggistico ai sensi dell' art.142. c.1, lett. g , Codice *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"* pertanto si individuano le seguenti prescrizioni.

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascate, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

La Regione, in sede di contributo all'adozione ha ricordato che le trasformazioni del bosco, riconducibili a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n.39/2000 possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboscimento compensativo (art.44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'A.C. chiarisce in sede di controdeduzioni che gli interventi previsti non prefigurano l'interessamento delle aree boscate tutelate per legge e che il perimetro del vincolo del bosco riportato negli elaborati del PIT-PPR possa contenere un refuso per quest'area

La Conferenza chiede pertanto all'AC o di perimetrare l'area d'intervento escludendo la zona vincolata o di riperimetrare l'area di vincolo nella procedura di aggiornamento del Quadro Conoscitivo dei vincoli ex Galasso.

Nel caso la presenza del vincolo venga confermata, la Conferenza ritiene necessario che all'interno della normativa della scheda norma (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B, attinenti l'intervento.

CR 17 VIA ALDO MORO

Si tratta di un intervento di nuova edificazione a destinazione residenziale su lotto libero (SF mq 1.830 circa) per un SE massima di mq 400, con altezza massima non superiore a m 7,50 e SC non superiore a mq 250. La previsione è supportata da uno schema planimetrico finalizzato ad assicurare un corretto inserimento nei tessuti urbani di tipo puntiforme che caratterizzano il contesto; l'area non risulta in relazione visiva con elementi di valore storico-culturale né risulta intercettare le visuali verso il Monte Amiata. Il progetto, corredato da elaborati utili a valutarne l'inserimento nel contesto, dovrà essere qualitativamente caratterizzato sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche, materiche e cromatiche e di sistemazione delle aree verdi a corredo tali da assicurare la massima integrazione con l'edificato esistente e con il contesto, perseguendo soluzioni rivolte al contenimento dei livelli di impermeabilizzazione dei suoli.

L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune per la realizzazione e cessione di un parcheggio pubblico per una superficie non inferiore a mq 150 e un minimo di 6 posti auto effettivi.

L'area è ricompresa fra gli immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004, all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, *"Zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei Comuni Di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia"* di cui al D.M. 26/09/1959 - G.U. 243 del 1959. In riferimento a tale decreto di vincolo si ricordano le seguenti direttive e prescrizioni:

Direttive:

3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- assicurare nelle trasformazioni edilizie il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell'impianto

tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento.

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico e lungo la viabilità, con particolare riferimento alla strada provinciale del "Monte Amiata";

- prevedere opere volte all'integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali.

Prescrizioni:

3.c.8. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.

L'A.C. ritiene che, a fronte delle caratteristiche degli interventi previsti, della localizzazione dell'area all'interno di tessuti urbani di formazione recente e delle indicazioni localizzative e normative definite dalla scheda, la previsione non prefiguri potenziali incompatibilità con quanto indicato nella scheda di vincolo, rilevata l'assenza di rapporti con elementi del patrimonio edilizio di valore storico architettonico o di potenziali interferenze con visuali panoramiche.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti espressi nelle direttive e prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui al D.M. 26/09/1959, attinenti l'intervento.

CR 28 TRE CASE - VIA DEL CROCIFISSO

Nuova edificazione box auto coperti. Nell'area è ammessa la realizzazione di nuovi volumi, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio, per un SE massima di mq 80 e con altezza massima non superiore a m 3,50. I nuovi volumi saranno realizzati parallelamente alla viabilità pubblica, nel rispetto della distanza minima di m 5 dalla stessa.

L'area è ricompresa fra gli immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004, all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, "Zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei Comuni Di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia" (D.M. 26/09/1959 - G.U. 243 del 1959) per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni.

b- Direttive

2.b.1 Riconoscere:

- particolari emergenze vegetazionali con particolare attenzione ai boschi mesofili, castagneti da frutto e faggete;

- aree e i corridoi di connessioni che garantiscano la continuità delle aree boscate;

- aree connotate dalla presenza di prati-pascoli.

2.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

- garantire la gestione forestale delle aree boscate volta alla conservazione della copertura boschiva di faggio e dei castagneti da frutto (recupero produttivo) che connotano il cono vulcanico dell'Amiata tutelando le emergenze vegetazionali ad da cause avverse e aumentando la qualità e maturità dei boschi;

- assicurare il mantenimento degli agroecosistemi e degli ambienti di prateria e prato pascolo;

- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal Piano.

3.b.8 assicurare nelle trasformazioni edilizie il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione

dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento.

c - Prescrizioni

2.c.1. Sono ammessi interventi a condizione che:

- non compromettano l'integrità complessiva degli agroecosistemi e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);

3.c.3. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;

- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;

- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.

L'area interessa anche aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (non segnalato nelle schede all.1 alle NTA) per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni di cui all'art 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;

4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi.

Si ricorda che per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della LR forestale 39 del 2000 possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art. 44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

Nella realizzazione dei garages si dovrà tener conto in particolare alla direttiva 3.8.b, ottavo alinea ed alla prescrizione 3.c.3.

A seguito del contributo regionale, l'A.C. ha provveduto ad integrare i contenuti della scheda inserendo anche il riferimento al vincolo del bosco.

L'A.C. ritiene che, a fronte dell'entità contenuta e delle caratteristiche degli interventi previsti, la previsione non prefiguri potenziali incompatibilità con quanto indicato nella scheda di vincolo. Per quanto riguarda la direttiva 3.b.8, ottavo alinea, si ritiene che le disposizioni riportate nella scheda norma, che dispongono che "l'intervento deve essere qualitativamente caratterizzato sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche e architettoniche tali da assicurare una integrazione coerente con gli adiacenti tessuti urbani e dovrà prevedere soluzioni materiche, cromatiche e di sistemazione delle aree verdi a corredo tali da assicurare la massima integrazione con il contesto, perseguendo soluzioni rivolte al contenimento dei livelli di impermeabilizzazione dei suoli", siano coerenti con quanto indicato nella scheda di vincolo.

Per quanto riguarda la prescrizione 3.c.3 l'A.C. fa presente che:

- Gli interventi non incidono sui caratteri connotativi della trama viaria storica o su manufatti che costituiscono valore storico-culturale, né prefigurano effetti di frattura indotti da interventi infrastrutturali;

- Le disposizioni definite dal PO sono finalizzate ad assicurare che gli interventi siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale e a perseguire la qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito;

- Gli interventi non pregiudicano l'accessibilità a luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.

La Conferenza condivide quanto espresso dalla AC in una integrazione della scheda, informalmente trasmessa, in cui propone di inserire nella scheda norma di tener conto delle connessioni ecologiche e delle direttive e prescrizioni di cui all'elaborato 8B del PIT-PPR. In tal senso la Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della

previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti espressi nelle direttive e prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui al D.M. 26/09/1959 e gli specifici contenuti relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B (lettera g), attinenti l'intervento, sopra riportati.

CR 40 VIALE FONTE NATALI

Nuova edificazione residenziale di completamento. Nell'area è ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale per un SE massima di mq 250, con altezza massima m 7,50 sul fronte nordovest e un massimo di due unità abitative, previa demolizione dei manufatti esistenti. E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive prevalentemente interrato, da realizzarsi entro la proiezione dell'edificio a terra, con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

L'area interessa le aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"* (non segnalato nelle schede all.1 alle NTA) per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni di cui all'art 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - *evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;*

12.3. Prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

In merito all'Obiettivo 2 Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l'importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell'Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse del territorio amiatino, si individuano le seguenti Direttive correlate:

2.2 - tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole;

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

Nell'inserimento delle nuove volumetrie e delle attrezzature si ritiene necessario tenere in considerazione l'elevato valore di panoramicità e le interrelazioni visive che si hanno dall'area oggetto di intervento al fine di inserire correttamente la previsione nel contesto paesaggistico-territoriale di riferimento.

Si ricorda che per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 39/2000 *"Legge forestale della Toscana"* possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art. 44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'A.C. ha provveduto ad inserire nella scheda il riferimento alle aree tutelate per legge richiamate dal contributo regionale.

Ha inoltre provveduto ad integrare i contenuti della scheda in tal senso inserendo la seguente indicazione: *“Il progetto, considerato l’elevato valore di panoramicità e le interrelazioni visive che si hanno dall’area, è corredato da elaborati utili a valutarne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-territoriale di riferimento, attraverso la definizione di soluzioni planivolumetriche coerenti e il ricorso a forme, materiali, finiture e sistemazioni degli spazi scoperti idonee a garantire un’adeguata mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali, perseguendo soluzioni rivolte al contenimento dei livelli di impermeabilizzazione dei suoli”*.

La Conferenza per una migliore integrazione con il PIT-PPR ed al fine di rendere l’intervento maggiormente sostenibile, ritiene opportuno condizionare l’intervento all’adeguamento della viabilità.

La Conferenza ritiene necessario che all’interno della normativa della scheda norma (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell’Allegato 8B, attinenti l’intervento.

CR 41 CAPOLUOGO Via Grossetana

La previsione, inserita con un’osservazione, consiste nell’ampliamento di un edificio esistente per una SE max di 100 mq, e altezza non superiore a quella del fabbricato esistente E’ ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive, per una SE massima di mq 20 e con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

L’area è ricompresa all’interno dell’ambito sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. lgs. 42/2004, ex L. 1497/39, *“Zona del Monte Amiata, sita nell’ambito dei Comuni Di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d’Orcia”* (D.M. 26/09/1959 - G.U. 243 del 1959) per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni:

b- Direttive

2.b.1 Riconoscere:

- particolari emergenze vegetazionali con particolare attenzione ai boschi mesofili, castagneti da frutto e faggete;
- aree e i corridoi di connessioni che garantiscano la continuità delle aree boscate;
- aree connotate dalla presenza di prati-pascoli.

2.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

- garantire la gestione forestale delle aree boscate volta alla conservazione della copertura boschiva di faggio e dei castagneti da frutto (recupero produttivo) che connotano il cono vulcanico dell’Amiata tutelando le emergenze vegetazionali ad da cause avverse e aumentando la qualità e maturità dei boschi;
- assicurare il mantenimento degli agroecosistemi e degli ambienti di prateria e prato pascolo;
- individuare soglie di trasformabilità dell’infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal Piano.

3.b.8 assicurare nelle trasformazioni edilizie il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell’impianto tipologico e architettonico, l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento.

c - Prescrizioni

2.c.1. Sono ammessi interventi a condizione che:

- non compromettano l’integrità complessiva degli agroecosistemi e l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);

3.c.3. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.

La Conferenza evidenzia che nella scheda norma NON è riportato il vincolo paesaggistico e pertanto chiede alla AC di integrare la medesima scheda .

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano quindi riportati e declinati gli specifici contenuti espressi nelle direttive e prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui al D.M. 26/09/1959, attinenti l'intervento.

CR 42 VIALE FONTE NATALI

Cambio di destinazione d'uso e ampliamento di fabbricato esistente attualmente adibito a magazzino per realizzare nuova unità abitativa. Nell'area è ammessa la realizzazione di una unità abitativa, attraverso interventi di ampliamento, ovvero di sostituzione del fabbricato esistente, per un SE complessiva massima di mq 120 e con altezza massima non superiore a m 4,50 misurata sul fronte nord. E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive prevalentemente interrato, da realizzarsi entro la proiezione dell'edificio a terra, con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

L'area interessa anche aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni di cui all'art 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;

12.3. Prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

In merito all'Obiettivo 2 Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l'importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell'Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse del territorio amiatino, si individuano le seguenti Direttive correlate:

2.2 - tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole;

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

Si ricorda che per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art. 44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'A.C. chiarisce nelle controdeduzioni che gli interventi previsti non prefigurano l'interessamento delle aree boscate tutelate per legge richiamate nel contributo. Il lotto risulta edificato e recintato, pertanto si è ritenuto che l'area, interna al TU, ricada nella definizione di 'giardino' e sia quindi esclusa dal vincolo ai sensi dell'art. 3, c.5, lett. a) della Legge forestale regionale. Si rileva, in ogni caso, che le disposizioni previste dal PO indirizzano l'intervento a evitare, ovvero

contenere al minimo indispensabile la necessità di abbattere le alberature di alto fusto presenti, fatti salvi comprovati motivi di sicurezza o di carattere fitosanitario.

La Conferenza chiede alla AC di verificare l'opportunità di inserire la previsione nell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del vincolo di cui alla lett. g dell'art. 142 co. 1 del Dlgs 42/2004.

CR 70 TRE CASE - VIA BUCA DI ROCCO

CR 70 Tre Case - Via Buca di Rocco Si tratta di un intervento di nuova edificazione a destinazione residenziale su lotto libero (SF mq 600 circa) per una SE massima di mq 200, con altezza massima non superiore a m 7,50. L'intervento prefigura la realizzazione di un nuovo fabbricato isolato sul lotto, dimensionato coerentemente in relazione a un corretto inserimento in relazione ai fabbricati esistenti nei lotti contigui. L'area, localizzata in corrispondenza del margine del TU, pur godendo di una visuale panoramica verso valle, non risulta visibile dalla viabilità pubblica in ragione della conformazione del terreno e della presenza della vegetazione. Lo stesso si può dire dei rapporti percettivi con la Chiesa del Crocifisso, localizzata nelle immediate vicinanze, che non risulta in relazione visiva diretta sia da che verso l'area di intervento. Il progetto, corredato da elaborati utili a valutarne l'impatto visivo, deve prevedere soluzioni planivolumetriche, materiche e cromatiche e di sistemazione degli spazi esterni, estese all'intera area di intervento, finalizzate ad assicurare una corretta integrazione con il contesto paesistico e ambientale, definendo gli interventi di sistemazione a verde in termini di mitigazione dell'impatto visivo dei nuovi fabbricati, prevedendo la tutela e l'integrazione, ovvero il ripristino delle formazioni vegetali presenti lungo i confini sudest e sudovest del lotto, escludendo l'introduzione di elementi suscettibili di determinare interruzioni delle connessioni ecologiche.

L'area è ricompresa fra gli immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004, all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, "*Zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei Comuni Di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia*" di cui al D.M. 26/09/1959 - G.U. 243 del 1959. In riferimento a tale decreto di vincolo si ricordano le seguenti direttive e prescrizioni:

Direttive:

3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- assicurare nelle trasformazioni edilizie il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento.

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico e lungo la viabilità, con particolare riferimento alla strada provinciale del "Monte Amiata"; [..]

- prevedere opere volte all'integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali.

Prescrizioni:

3.c.8. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.

L'A.C. in sede di controdeduzioni ha ritenuto che, a fronte delle caratteristiche degli interventi previsti, della localizzazione dell'area all'interno di tessuti urbani di formazione recente e delle indicazioni localizzative e normative definite dalla scheda, la previsione non prefiguri potenziali incompatibilità con quanto indicato nella scheda di vincolo, rilevata l'assenza di rapporti con elementi del patrimonio edilizio di valore storico architettonico o di potenziali interferenze con visuali panoramiche.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti espressi nelle direttive e prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui al D.M. 26/09/1959, attinenti l'intervento.

CR 71 VIA SAN MICHELE

Si tratta di un intervento di nuova edificazione a destinazione residenziale su lotto libero (SF mq 860 circa) per un SE massima di mq 250, con altezza massima non superiore a m 7,50. L'intervento prefigura la realizzazione di un nuovo fabbricato isolato sul lotto, dimensionato coerentemente in relazione a un corretto inserimento nel tessuto urbano circostante, di tipo puntiforme, costituito da fabbricati con caratteristiche analoghe a quello di progetto. L'area, localizzata in contiguità con il margine urbano, non risulta in relazione visiva con elementi di valore storico-culturale, nè risulta intercettare le visuali verso il Monte Amiata. Gli interventi non risultano suscettibili di determinare alterazioni significative dei valori paesaggistici rappresentati dalla presenza delle contigue aree boscate.

E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive, per una SE massima di mq 60 e con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

L'area è ricompresa fra gli immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004, all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, "Zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei Comuni Di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia" (D.M. 26/09/1959 - G.U. 243 del 1959), pertanto l'intervento è soggetto ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. In riferimento a tale decreto di vincolo si ricordano le seguenti direttive e prescrizioni:

Direttive:

3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- assicurare nelle trasformazioni edilizie il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento.

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico e lungo la viabilità, con particolare riferimento alla strada provinciale del "Monte Amiata"; [...]

- prevedere opere volte all'integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali.

Prescrizioni:

3.c.8. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.

L'area interessa per una piccolissima parte le aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" per il quale sono previste le direttive e prescrizioni di cui all'art 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticopercettivi;

12.3. Prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascate, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Si ricorda che per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art. 44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'A.C., in sede di controdeduzione specifica di ritenere, a fronte delle caratteristiche degli interventi previsti, della localizzazione dell'area all'interno di tessuti urbani di formazione recente e delle indicazioni localizzative e normative definite dalla scheda, la previsione non prefiguri potenziali incompatibilità con quanto indicato nella scheda di vincolo, rilevata l'assenza di rapporti con elementi del patrimonio edilizio di valore storico architettonico o di potenziali interferenze con visuali panoramiche.

Il lotto in oggetto, nonostante non sia indicato nella scheda norma, è quindi ricompreso, in piccolissima parte, nel vincolo di cui all'art. 142, c.1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004; per tale motivo è stata proposta dall'AC la deperimetrazione con la motivazione che si tratta di pertinenze private, recintate e prive di vegetazione forestale, attualmente utilizzate per lo svolgimento di attività agricole amatoriali (orto).

Il progetto, corredato da elaborati utili a valutarne l'inserimento nel contesto, dovrà prevedere soluzioni planivolumetriche, materiche e cromatiche e di sistemazione degli spazi esterni, estese all'intera area di intervento, finalizzate ad assicurare una integrazione coerente con gli adiacenti tessuti urbani, definendo gli interventi di sistemazione a verde in termini di mitigazione dell'impatto visivo dei nuovi fabbricati e di integrazione con il contesto paesistico e ambientale, prevedendo la tutela e l'integrazione delle formazioni vegetali presenti lungo i confini del lotto, escludendo l'introduzione di elementi suscettibili di determinare interruzioni delle connessioni ecologiche.

In questo caso, si è ritenuto opportuno, al fine di definire meglio gli indirizzi finalizzati a un corretto inserimento nel contesto, vista la localizzazione in area di margine, di modificare/integrare i contenuti della scheda nel modo seguente: [...] *Il progetto, corredato da elaborati utili a valutarne l'inserimento nel contesto, dovrà prevedere soluzioni planivolumetriche, materiche e cromatiche e di sistemazione degli spazi esterni, estese all'intera area di intervento, finalizzate ad assicurare una integrazione coerente con gli adiacenti i tessuti urbani e gli ambiti periurbani, costituiti da aree boscate, presenti nelle aree limitrofe.* [...]

La Conferenza ritiene inoltre necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti espressi nelle direttive e prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui al D.M. 26/09/1959, attinenti l'intervento.

77 VIALE FONTE NATALI

Nuova edificazione box auto coperti. Nell'area è ammessa la realizzazione, lungo la viabilità esistente a ridosso della scarpata, di un fabbricato seminterrato da destinare a box auto o altre funzioni di servizio, per un SE massima di mq 40, con altezza massima non superiore a m 3,50.

L'intervento è soggetto ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico.

L'area interessa aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni di cui all'art 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi;

4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi.

12.3. Prescrizioni

- a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
- 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
 - 2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
 - 3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Si ricorda che per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art. 44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'A.C., in sede di controdeduzione specifica di ritenere, a fronte dell'entità contenuta e delle caratteristiche degli interventi previsti, la previsione non prefiguri potenziali incompatibilità con le direttive e prescrizioni della scheda di vincolo.

La Conferenza ritiene l'intervento non conforme alla specifica disciplina del PIT/PPR in quanto inserisce un elemento di disvalore in un contesto boschivo che determina un'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici.

La previsione di un box auto è un'opera pertinenziale che deve perseguire la relativa disciplina generale.

La Conferenza consiglia anche di rivedere per quest'area la perimetrazione del TU.

CR 80 VIALE GRAMSCI

Nuova edificazione residenziale di completamento. Nell'area è ammessa la nuova edificazione residenziale per un SE massima di mq 1.200, con altezza massima m 7,50 misurata sul fronte lungo strada e SC non superiore a mq 600.

L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune per la cessione della restante porzione dell'area identificata al catasto terreni al F. 3, part. 155, con esclusione dell'area identificata dal PO con la sigla RU80.

L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di tre fabbricati distinti e opportunamente distanziati, localizzati lungo la viabilità pubblica, nel rispetto della distanza minima di m 5 dal confine.

Dovrà essere conservata o reintegrata la fascia di alberature di alto fusto presente lungo il confine nord, fatti salvi gli interventi necessari a consentire l'accessibilità al lotto.

E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive prevalentemente interrato, da realizzarsi entro la proiezione dell'edificio a terra, con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

L'intervento è soggetto ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico.

L'area interessa aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 "*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*" per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni di cui all'art 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticopercettivi;

12.3. Prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Si ricorda che per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art. 44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'area ricade nella scheda d'ambito n. 19 "Amiata" per la quale sono evidenziati i seguenti obiettivi e direttive correlate:

Obiettivo 2 - Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l'importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell'Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse del territorio amiatino .

Direttive correlate:

2.2 - tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole;

2.3 - contenere l'espansione degli insediamenti posti lungo la viabilità ad anello, a corona del Monte Amiata, evitando la dispersione del tessuto urbano e la saldatura lungo i principali assi stradali (ad esempio lungo la SP del Monte Amiata da Abbadia San Salvatore a Santa Fiora e tra Arcidosso e Castel del Piano);

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

2.9 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull'assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;

L'A.C. chiarisce, in sede di controdeduzioni, che la scheda normativa relativa all'intervento in oggetto contiene uno specifico riferimento agli adempimenti di cui alla legge forestale: '*Il progetto dovrà inoltre individuare aree idonee a effettuare gli interventi di rimboschimento compensativo previsti dalle norme regionali vigenti, ove prescritto dalla competente autorità forestale*'.

L'AC ritiene inoltre che l'intervento, in virtù della sua localizzazione all'interno del territorio urbanizzato e tenuto conto che si tratta di un'area sulla quale il PRG previgente prevedeva interventi di nuova edificazione ben più consistenti, non prefiguri specifiche incompatibilità rispetto alle direttive e prescrizioni richiamate. Il PO definisce uno schema planivolumetrico di riferimento indirizzato a un corretto inserimento nel contesto e al rispetto delle regole insediative dei limitrofi tessuti urbani, assicurando la permanenza di opportuni varchi verso le aree boscate e il ripristino delle alberature eventualmente abbattute. Si ritiene che il mantenimento e l'integrazione della fascia alberata presente lungo strada e le caratteristiche altimetriche del terreno contribuiscano alla mitigazione degli impatti derivanti dall'attuazione dell'intervento. È da considerarsi quale misura compensativa, anche in relazione alla dotazione di standard urbanistici, la prevista cessione al patrimonio pubblico dell'ampia area boscata compresa tra il Viale Gramsci e il Viale Fonte Natali, ritenuta strategica dall'Amministrazione. Si ritiene, infine, che a fronte delle caratteristiche dell'intervento (l'area risulta un'unica proprietà indivisa, la previsione non presenta particolare complessità ed è supportata da uno schema planivolumetrico di riferimento) non sussistano le condizioni per il ricorso alla redazione di un piano attuativo.

La Conferenza ritiene che la previsione, così come presentata, comporti la perdita di una ampia area boscata determinando l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici.

La Conferenza, al fine di rendere coerente la soluzione proposta con la specifica disciplina del PIT PPR, in particolare con le prescrizioni del vincolo Galasso di cui al punto 12.3 lett. a) punti 1 e 3 dell'Allegato 8b del PIT/PPR e con le direttive 2.2, 2.3, 2.4 e 2.9 della Scheda d'Ambito n. 19 "Amiata" del PIT/PPR, ritiene necessario sia ridotta ulteriormente la SE, limitandosi alla realizzazione di due edifici invece che tre, ponendoli correttamente sulle due parti di terreno caratterizzato da curve di livello più idonee (necessità di minori sbancamenti) e riducendo così la SE da 1200 a 800 mq.

La Conferenza ritiene necessario infine che all'interno della normativa della scheda norma (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B e della Scheda d'Ambito, attinenti l'intervento.

CR 87 TRE CASE - VIA BUCA DI ROCCO

Nuova edificazione residenziale di completamento. Realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale per un SE aggiuntiva massima di mq 200, con altezza massima m 7,50. Contestualmente, sono ammessi interventi di adeguamento, ampliamento o sostituzione del fabbricato esistente, funzionali alla realizzazione degli interventi previsti. E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive prevalentemente interrato, da realizzarsi entro la proiezione dell'edificio a terra, con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

L'area è ricompresa fra gli immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004, all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, "Zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei Comuni Di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia" di cui al D.M. 26/09/1959 - G.U. 243 del 1959. In riferimento a tale decreto di vincolo si ricordano le seguenti direttive e prescrizioni:

Direttive:

3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- assicurare nelle trasformazioni edilizie il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento.

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico e lungo la viabilità, con particolare riferimento alla strada provinciale del "Monte Amiata"; [...]
- prevedere opere volte all'integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali.

Prescrizioni:

3.c.8. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.

L'area ricade nella scheda d'ambito n. 19 "Amiata" per la quale sono evidenziati i seguenti obiettivi e direttive correlate:

Obiettivo 2 - Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l'importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell'Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse del territorio amiatino .

Direttive correlate:

2.2 - tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole;

2.3 - contenere l'espansione degli insediamenti posti lungo la viabilità ad anello, a corona del Monte Amiata, evitando la dispersione del tessuto urbano e la saldatura lungo i principali assi stradali (ad esempio lungo la SP del Monte Amiata da Abbadia San Salvatore a Santa Fiora e tra Arcidosso e Castel del Piano);

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

2.9 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull'assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;

L'A.C. ritiene, in sede di controdeduzioni, che non sussistano elementi che prefigurino potenziali incompatibilità con le direttive e prescrizioni richiamate. Si chiarisce che l'area di intervento, a fronte della morfologia del terreno e della presenza della vegetazione, non risulta rilevante in termini di relazioni percettive; in particolare, gli interventi previsti non sono suscettibili di generare interferenze in relazione alla presenza della Chiesa del Crocifisso.

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della specifica normativa della previsione (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti espressi nelle direttive e prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui al D.M. 26/09/1959 e le direttive di cui alla scheda d'Ambito n. 19 "Amiata", attinenti l'intervento.

In particolare l'intervento dovrà :

- mantenere il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
- non saranno ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione;
- non interferire con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.
- mantenere la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e conservare l'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento.
- evitare la dispersione del tessuto urbano e la saldatura lungo i principali assi stradali ;
- assicurare che i nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva e garantire che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti per forma e dimensione con il contesto paesaggistico .

CR 96 VIALE GRAMSCI

Nuova edificazione residenziale di completamento. Nell'area è ammessa la realizzazione di una nuova unità abitativa per un SE massima di mq 150, con altezza massima non superiore a m 7,50. E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive, per una SE massima di mq 40 e con altezza utile non superiore a m 2,40, da destinare a box auto o altre funzioni di servizio.

L'area interessa Aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g (*foreste e boschi*) del D.Lgs. 42/2004, pertanto l'intervento è soggetto ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico.

L'area interessa aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 "*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*" per il quale si individuano le seguenti direttive e prescrizioni di cui all'art 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

12.2. Direttive

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticopercettivi;

12.3. Prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Si ricorda che per la trasformazione del bosco, riconducibile a quelle di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" possono essere realizzate solo in casi di eccezionalità (art. 80 Reg. Forestale DPGR 48/R del 2003) e comportano un pagamento di oneri, il rimboschimento compensativo (art. 44), l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, l'autorizzazione paesaggistica ecc.

L'A.C., in sede di controdeduzioni, chiarisce che l'area di intervento si qualifica in gran parte quale resede del fabbricato esistente ed è utilizzata a giardino, pertanto da escludersi dal vincolo ai sensi dell'art. 3, c.5, lett. a) della Legge forestale regionale. Si è comunque ritenuto di integrare i contenuti della scheda nel modo seguente: "*L'intervento deve essere qualitativamente caratterizzato sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche e architettoniche tali da assicurare una integrazione coerente per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, con gli adiacenti tessuti urbani e con il contesto paesaggistico, senza alterarne la qualità morfologica e percettiva [...]*"

La Conferenza rileva che la previsione presenta elevate criticità rispetto la specifica disciplina del PIT/PPR in quanto si allontana dall'edificato esistente e si pone in un'area con caratteristiche boschive, determinando una alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici.

Una eventuale nuova previsione si dovrà configurare quale ampliamento dell'edificio esistente.

INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA O SPECIALISTICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO (CS)

CS 5 LA ROTA

Nuova edificazione artigianale di completamento. Nell'area è ammessa la nuova edificazione commerciale per un SE massima di mq 1.000, con altezza massima m 9,00 e Superficie coperta non superiore a mq 600.

La superficie permeabile, a intervento realizzato, non potrà essere inferiore al 30% della SF.

Il progetto, corredato da elaborati utili a valutarne l'inserimento nel contesto, deve contenere una descrizione dettagliata delle sistemazioni esterne previste, estesa all'intera area di intervento.

La realizzazione dell'intervento è subordinata alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato, atto a garantire la realizzazione del parcheggio e di un tratto di viabilità pubblica come indicato nello schema planimetrico di riferimento.

In riferimento all'invariante III, TESSUTI DELLA CITTA' PRODUTTIVA E SPECIALISTICA T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare, si richiamano gli obiettivi specifici, in particolare:

- Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesistica Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica
- Attrezzare ecologicamente le aree produttivocommerciali-direzionali (APEA)
- Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc.)

L'intervento è soggetto ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico in quanto è ricompresa all'interno di Aree tutelate per legge di cui all'art.142. c.1, lett. g del D.Lgs. 42/2004 "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".

Nel contributo regionale veniva ritenuto necessario che venissero inserite indicazioni finalizzate al non comportare un'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici – culturali (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che caratterizzano figuratamente il territorio) e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agrosistemici e insediamenti storici.

L'area ricade nella scheda d'ambito n. 19 "Amiata" per la quale sono evidenziati i seguenti obiettivi e direttive correlate:

Obiettivo 2 - Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l'importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell'Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse del territorio amiatino .

Direttive correlate:

2.2 - tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole;

2.3 - contenere l'espansione degli insediamenti posti lungo la viabilità ad anello, a corona del Monte Amiata, evitando la dispersione del tessuto urbano e la saldatura lungo i principali assi stradali (ad esempio lungo la SP del Monte Amiata da Abbadia San Salvatore a Santa Fiora e tra Arcidosso e Castel del Piano);

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

2.9 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull'assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;

Si rileva che a seguito del contributo regionale, l'AC ha provveduto a integrare i contenuti della scheda inserendo il riferimento alle aree tutelate per legge presenti nell'area inserendo la seguente descrizione "Il progetto definisce gli interventi di sistemazione a verde in termini di ripristino delle alberature eventualmente abbattute e di mitigazione dell'impatto visivo dei nuovi fabbricati, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni stabilite dalla competente autorità forestale"

La Conferenza ritiene necessario che all'interno della disciplina della scheda norma (Allegato 1 - NTA - Schede Norma e di Indirizzo Progettuale) siano riportati e declinati gli specifici contenuti sopra espressi e relativi alle direttive e prescrizioni dell'Allegato 8B, ed alle direttive della scheda d'ambito n. 19 "Amiata", attinenti l'intervento.

Inoltre la Conferenza al fine di rendere coerente la previsione alla specifica disciplina del PIT/PPR sopra riportata ritiene necessario:

- prevedere una cortina alberata nella parte bassa lungo la nuova viabilità a mitigare la realizzazione dell'edificio;
- limitare l'altezza massima in gronda a quella degli edifici limitrofi esistenti, che sembra inferiore ai 9 mt indicati nella scheda norma.

Alle ore 12:47 la Conferenza conclude i lavori.

La conferenza aggiorna i propri lavori alla successiva seduta, che si concorda di convocare per il 21 gennaio 2023 alle ore 9.00.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana

Arch. Luca Signorini

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
Arch. Massimo Bucci

